

ddl n. 1106 del 18 novembre 20157

Modifica alla legge regionale 6 marzo 1976, n. 24

Iniziativa parlamentare

Firmatario Venturino Antonio (MEGAFONO-PSE)

Onorevoli colleghi,

a seguito della situazione di crisi che ha travolto la quasi totalità degli enti di formazione professionale siciliani, su cui si basava pressoché in esclusiva il sistema formativo convenzionato con la Regione, il bacino di dipendenti del settore è rimasto o privo di incarico in mobilità a zero ore, od è stato licenziato per cessazione dell'attività dell'ente datore di lavoro e si trova, in atto, privo di qualsivoglia forma di sussidio.

In questa situazione, che si protrae, aggravandosi di mese in mese, sin dal 2011, vanno tutelati sia i nuclei familiari che traevano l'unica fonte di reddito dal lavoro nel settore, sia gli allievi, privi di qualsiasi strumento di attuazione di quelle che sono definite dalla comunità europea, principali politiche attive del lavoro.

Ciò non consente, con l'approssimarsi della fine dell'anno e con lo scadere, ancora una volta, dei termini per l'avvio del piano formativo che, per legge, deve approvarsi entro il 30 novembre di ogni anno, di tergiversare oltre.

E' certo che sia per i ritardi nella erogazione dei finanziamenti, sia per le difficoltà legate ai nuovi incombenti in materia contributiva estesi agli enti no profit (DURC), la maggior parte degli enti di formazione storici non sarà in grado di avviare tempestivamente i corsi del nuovo PROF e, probabilmente, parecchi enti no profit, unici soggetti legittimati - oltre ai soggetti pubblici - a ricevere finanziamenti a fondo perduto per l'attuazione del PROF, cesseranno, se non l'hanno già fatto, l'attività.

Al fine di mantenere l'obbligo di affidamento delle attività formative finanziate dalla Regione a soggetti sociali, così come ribadito dalla costante giurisprudenza amministrativa in applicazione della legge regionale 6 marzo 1976, n. 24 e nel contempo di tutelare i lavoratori del bacino perdenti posto e privi, per le oggettive difficoltà del bilancio regionale, di appositi ammortizzatori sociali, si ritiene di poter

estendere l'ambito dei soggetti legittimati a presentare istanze di partecipazione al PROF alle cooperative, anche di nuova costituzione, tra operatori iscritti all'albo regionale di cui all'articolo 14 della legge regionale 24/76 e non più occupati, per qualsiasi ragione, presso gli enti formativi di provenienza.

Si propone, mediante un articolo unico di legge, di aggiungere una lettera all'articolo 4 della legge regionale 6 marzo 1976, n. 24, avendo cura di specificare che dette cooperative di lavoro potranno servirsi delle previsioni di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, espressamente richiamato dall'articolo 54, comma 6) della direttiva CE 2004/17 del 31 marzo 2004.

----O----

DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE

Art. 1.

Modifica alla legge regionale 6 Marzo 1976, n. 24

1. All'articolo 4 della legge regionale 6 Marzo 1976, n. 24, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
c bis) di cooperative, anche di nuova costituzione, tra operatori iscritti all'albo regionale di cui al successivo articolo 14 e non più occupati, per qualsiasi ragione, eccezion fatta che per licenziamento di natura disciplinare, presso gli enti formativi di provenienza. Dette cooperative di lavoro potranno avvalersi delle strutture, delle attrezzature e del know how di enti formativi non più partecipanti alle attività finanziate dalla Regione Siciliana e, se del caso, dell'accreditamento per le attività affidate, previa attestazione e rinuncia all'avvio di dette attività da parte dell'ente formativo, in analogia a quanto previsto e normato dall'articolo 49 del decreto legislativo 12 Aprile 2006 n. 163 in applicazione dell'articolo 54, comma 6) della direttiva CE 2004/17 del 31/3/2004.'.

Art. 2.

Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.